

*CONTO CONSUNTIVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 (DOC. VIII, N. 6); PRO-
GETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER
L'ANNO FINANZIARIO 1998 (DOC. VIII, N. 5)*

(Doc. VIII, n. 5 – sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto il dibattito parlamentare sul progetto di bilancio interno;

vista altresì la relazione generale sullo stato dell'Amministrazione:

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad assumere opportune iniziative con il Governo al fine di mettere a disposizione della Camera dei deputati la documentazione relativa alle procedure di infrazioni promosse dalla Commissione Europea nei confronti del Governo.

9/Doc. VIII, n. 5/1.

Sanza, Grillo, Tassone, Teresio Delfino, Di Nardo.

La Camera,

esaminato il progetto di bilancio delle spese interne per l'anno finanziario 1998 e triennio 1998-2000;

considerata la necessità di assicurare una puntuale ed efficiente pubblicità dei lavori parlamentari:

impegna l'Ufficio di Presidenza

a prevedere la pubblicazione del dibattito in Commissione per le interrogazioni a risposta immediata in Commissione ai sensi dell'articolo 135-ter, nella forma del resoconto stenografico;

a assicurare una puntuale disponibilità – preferibilmente entro 24 ore – dei resoconti stenografici delle Commissioni laddove il Regolamento ne preveda la pubblicazione.

9/Doc. VIII, n. 5/2.

Teresio Delfino, Manzione, Volontè, Di Nardo.

La Camera,

esaminato il progetto di bilancio per le spese interne per l'anno 1998 e per il triennio 1998-2000;

visto l'ordine del giorno n. 9/9896/001 del 30 luglio 1996 così come modificato dall'Assemblea nella seduta del 30 luglio 1996;

considerato l'impegno profuso dall'Amministrazione a realizzare adeguate strutture informatiche;

considerati tuttavia i ritardi registrati nella compiuta attuazione degli impegni deliberati dall'Assemblea;

considerate inoltre le risorse finanziarie destinate al programma di informatizzazione e di adeguamento delle infrastrutture informatiche:

impegna l'Ufficio di Presidenza

a dare urgente e completa attuazione al predetto documento soprattutto per quanto attiene ai collegamenti dei gruppi parlamentari con le banche dati, sia interne che esterne, al fine di consentire le opportune interconnessioni con tra i Gruppi parlamentari e i deputati come pure l'accesso ad Internet prevedendo corsi

di aggiornamento per i deputati al fine di prendere piena conoscenza dei sistemi informatici.

9/Doc. VIII, n. 5/3.

Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Di Nardo.

La Camera,

visto il dibattito sul progetto di bilancio interno per il 1998,

vista altresì la relazione sullo stato dell'Amministrazione;

considerato altresì che il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 prevede che il Ministro del tesoro presenti apposite relazioni al Parlamento in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale suscettibili di determinare i maggiori oneri;

considerato inoltre che nella XI legislatura, nella XII legislatura e in questa legislatura nessuna relazione è stata presentata al Parlamento;

vista la necessità di assicurare al Parlamento ogni elemento di conoscenza sull'andamento della spesa pubblica:

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad assumere ogni opportuna iniziativa al fine di assicurare la disponibilità alla Camera dei deputati delle relazioni di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale con oneri a carico del Bilancio dello Stato.

9/Doc. VIII, n. 5/4.

Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Manzione, Di Nardo.

La Camera,

visto il progetto di bilancio per l'anno 1998;

rilevato che, come si evince dalla relazione dei Questori e dalle cifre, si è ormai pervenuti alla ridefinizione e all'ampliamento dello *standard* di servizi rivolti ai

singoli parlamentari (dotazione informatica, attribuzione progressiva di uffici singoli, eccetera,

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad avviare, in collaborazione con i Gruppi parlamentari, una ricognizione che, sulla base delle esigenze operative, consenta la ridefinizione e l'ammodernamento degli *standard* di servizio a sostegno dell'attività dei Gruppi parlamentari, visto che i Gruppi stessi rappresentano veicolo indispensabile per l'attività legislativa di questo ramo del Parlamento.

9/Doc. VIII, n. 5/5.

Campatelli, Servodio, Grimaldi.

La Camera,

premesso che da alcuni anni ha intrapreso un'opera di razionalizzazione e di tagli inerenti le spese per il funzionamento della Camera stessa;

ricordato che come la sicurezza della sede parlamentare è assicurata dal personale ausiliario che si avvale, solo agli ingressi e nelle tribune, delle forze dell'ordine nell'eventualità che si possano verificare episodi che richiedano interventi di polizia giudiziaria:

impegna l'Ufficio di Presidenza

a predisporre per il 1998 un piano per razionalizzare progressivamente l'attuale spesa d'indennità che per il 1997 è stata pari al lire 2.773.223.335 per servizi di sicurezza vigilanza, scorta e di Guardia d'onore.

9/Doc. VIII, n. 5/6.

Michielon.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

ricordato che lo scorso giugno, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio delle spese interne per l'anno finanziario 1997, si era impegnata a chiudere, nei giorni di minor affluenza dei deputati ovvero nelle giornate di lunedì e venerdì, il ristorante dei deputati ed a riservare agli stessi una apposita sala all'interno del servizio ristorazione della Camera dei deputati e quello del Senato della Repubblica, ritenuto quest'ultimo di gran lunga migliore;

preso atto che anche i dipendenti continuano a lamentare la cattiva gestione del servizio ristorazione presso palazzo San Macuto, affidato in appalto esterno;

considerato che, come da consuntivo 1997, il servizio di ristorazione è in deficit per circa 1 miliardo e 400 milioni:

impegna l'Ufficio di Presidenza

a proporre ed attuare nel corso del 1998 un piano globale di revisione e razionalizzazione dei servizi di ristorazione della Camera dei deputati.

9/Doc. VIII, n. 5/7.

Paolo Colombo, Michielon, Bagliani.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

considerato che la rapidissima evoluzione delle tecnologie della comunicazione e dell'elaborazione dei dati consente conoscibilità di quanto avviene in ambito parlamentare in tempo reale anche a grande distanza;

che da tempo sia la Camera dei deputati che il Senato della Repubblica si sono dotati di propri siti Internet ed hanno avviato collegamenti relativi alle proprie

banche dati interne sia con soggetti istituzionali, che con imprese, studiosi e cittadini;

che le banche dati ed il sito Internet del Senato sono consultabili ventiquattro ore al giorno per sette giorni alla settimana, mentre quelle della Camera lo sono solo in giorni ed orari d'ufficio;

che tale disposizione prefigura un'inaccettabile concezione ed un conseguente vincolo burocratico in relazione al ruolo delle istituzioni principali del Paese, vincolo dal quale invece l'evoluzione tecnologica dovrebbe affrancarle:

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad adottare i provvedimenti necessari per consentire l'accesso alle banche dati interne, nonché ad ogni altro documento elettronico destinato nell'interno arco di ventiquattro ore per ogni giorno della settimana.

9/Doc. VIII, n. 5/8.

Procacci.

La Camera,

considerato che la trasparenza dei lavori parlamentari è un passo fondamentale sulla strada della democrazia e della partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano il proprio Paese;

che in particolare nei paesi in cui vige un sistema elettorale uninominale maggioritario, quali la Gran Bretagna, è consentito a ciascun elettore la perfetta conoscibilità dell'operato del proprio e di ogni altro rappresentante alle assemblee elettive, in particolare attraverso i comportamenti di voto;

che il sistema di rilevazione elettronico del voto dei deputati è in grado, senza sostanziali modifiche, di alimentare una banca dati da immettere nella rete già esistente:

impegna l'Ufficio di Presidenza ad adottare i provvedimenti necessari per la sollecita realizzazione, a partire dall'inizio della XIII legislatura, di un archivio elettronico, con le caratteristiche di quelli già esistenti, ove riportare i risultati di ciascuna votazione rilevata elettronicamente e che consenta di ri-

levare, per ciascun deputato o per ciascun gruppo, i comportamenti di voto sia sul complesso delle votazioni, sia su ogni singola votazione e, più in generale, di rilevarne le assenze, le missioni e le presenze.

9/Doc. VIII, n. 5/9.

Pecoraro Scanio.

*DISEGNO DI LEGGE S. 2782. — INCENTIVI AI MAGISTRATI
TRASFERITI O DESTINATI D'UFFICIO A SEDI DISAGIATE E
INTRODUZIONE DELLE TABELLE INFRADISTRETTUALI
(APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DALLA II
COMMISSIONE DEL SENATO) (3686-B)*

(A.C. 3686 — sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO
DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO****ART. 1.****(Trasferimento e destinazione d'ufficio —
Definizioni).**

1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione ed una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri da quella ove l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti:

a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico;

b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata;

c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore alle sessanta, pubblicando tale elenco. Non possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate magistrati in numero superiore alle duecento unità per il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unità per il 2000 e alle cinquanta unità per gli anni successivi.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321. Ove non sussista il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, è fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

5. In sede di prima applicazione della presente legge le sedi disagiate vengono individuate ai sensi del comma 2 e del comma 3 dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: sito in una delle Regioni aggiungere le seguenti: Campania, Puglia.

1. 1.

Gazzilli, Giuliano, Vitali, Miraglia Del Giudice.

(A.C. 3686 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 3.

(Trasferimento del coniuge).

1. Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata, si applica l'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

2. Se il coniuge è anch'esso magistrato, la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari, fatta salva la normativa sulle incompatibilità. In tal caso la disposizione si intende riferita all'ufficio giudiziario più vicino.

(A.C. 3686 – sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 4.

(Trasferimento d'ufficio).

1. Nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n. 321,

le parole: « o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, né quelli » sono sostituite dalle seguenti: « Il magistrato assegnato o trasferito d'ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati ».

2. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, è sostituito dal seguente:

« Art. 194. – *(Tramutamenti successivi).*

1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia ».

3. L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve esporre le ragioni del danno grave e irreparabile su cui è basata ed ha efficacia non superiore a due mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire entro i due mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.

6. Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, dopo le parole: « trasfe-

riti d'ufficio » sono inserite le seguenti: « o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I magistrati in servizio presso il ministero di grazia e giustizia in esubero rispetto alla quota di cinquanta unità, sono trasferiti d'ufficio alle sedi disagiate ai sensi della presente legge.

4. 1.

Copercini, Borghezio, Gambato, Signorini.

(A.C. 3686 – sezione 4)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 7.

(Incremento del fondo di produttività ed utilizzazione di vetture protette).

1. In considerazione delle particolari e straordinarie esigenze della giustizia, per il personale non dirigenziale del ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie che disimpegna funzioni di assistenza nei processi penali di particolare rilevanza o che svolge funzioni nelle direzioni antimafia, il fondo di produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'articolo 36 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, è incrementato di lire 5.758 milioni per l'anno 1998 e lire 2.879 milioni per l'anno 1999.

2. In sede di contrattazione decentrata di amministrazione, sono definiti i criteri per l'attribuzione delle somme da destinare al personale indicato al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120, 121 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel senso che non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura a fini di tutela e sicurezza o ad altri soggetti, incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: per l'anno 1998.

7. 1.

Copercini, Borghezio, Gambato, Signorini.

Al comma 1, sopprimere le parole: per l'anno 1999.

7. 2.

Copercini, Borghezio, Gambato, Signorini.

(A.C. 3686 – sezione 5)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 8.

(Norma transitoria).

1. L'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è attribuita, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1°

gennaio 1996, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.

(A.C. 3686 - sezione 6)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO
DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 21.949

milioni per l'anno 1998, in lire 28.160 milioni per l'anno 1999, in lire 23.945 milioni per l'anno 2000, in lire 22.518 milioni per l'anno 2001, in lire 16.795 milioni per l'anno 2002 ed in lire 16.604 milioni a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.